

Il socio deve formalizzare l'uscita

Publicità indispensabile per svincolarsi dalle pendenze fiscali

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

Responsabilità retroattiva per il socio che non formalizza la propria uscita di scena; risponde in solido dei debiti fiscali della società di persone il socio da essa fuoriuscito, allorché tale abbandono non sia stato formalmente pubblicizzato mediante iscrizione nel registro delle imprese o altro metodo idoneo ad assicurarne la conoscenza ai terzi.

L'ordinanza 14002 del 3 agosto 2012 della Cassazione, in tema di opponibilità all'Amministrazione finanziaria delle cause di esclusione automatica del socio, interviene con effetto dirompente su una questione che potrebbe avere ripercussioni pesanti su tutti coloro che, facendo parte di una società di persone ed essendone usciti, potrebbero vedersi raggiungere da pretese dell'amministrazione finanziaria originariamente rivolte all'ente giuridico.

La problematica specifica discussa dalla Corte di cassazione

Quando il socio di snc non è più tale

Recesso
Annullamento quota
Esclusione
Riscatto
Cessione
Fallimento personale



riguarda l'ipotesi di esclusione automatica del socio da società di persone a seguito del fallimento personale dello stesso, a norma dell'articolo 2288 c.c.

In generale, però, il pronunciamiento interessa tutte le ipotesi di perdita della qualifica di socio a seguito di recesso, annullamento ma anche, semplicemente, a seguito di cessione.

Nella fattispecie, a seguito al fallimento di una società in accomandita semplice, il curatore si opponeva alla cartella di pagamento, recante l'iscrizione a ruolo per Iva, interessi e accessori della società, emessa

anche nei confronti del socio accomandatario e coobbligato di tale società.

Sebbene nei primi due gradi di giudizio la tesi del contribuente (o meglio del curatore fallimentare) era stata accolta, nel successivo ricorso in Cassazione il giudizio è stato completamente ribaltato. In particolare si legge, nell'ordinanza, che «la responsabilità solidale e illimitata del socio, prevista dall'articolo 2291, comma 1, codice civile, per i debiti delle società di persone, e per i soci accomandatari (articolo 2313 c.c) opera, in assenza di espressa previsione

derogativa, anche per i rapporti tributari, cosicché il socio, dopo l'iscrizione a ruolo a carico della società per un'imposta che grava sulla stessa, resta sottoposto all'esazione del debito, ancorché estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del ruolo». La motivazione è legata al fatto che nelle società di persone la perdita della qualità di socio, integra una modifica dell'atto costitutivo, la quale deve essere richiesta, entro trenta giorni, dall'amministratore, ovvero, se quest'ultimo non provvede, da ciascun socio, il quale può anche limitarsi a chiedere la condanna dell'amministratore a eseguirlo; ciò comporta quindi l'iscrizione presso il Registro delle imprese, o la formale messa a conoscenza dei terzi per altre vie.

La mancata pubblicità legale alla modifica statutaria ne comporta, automaticamente, l'inopponibilità ai terzi e quindi anche all'Amministrazione finanziaria. Conseguentemente, se non vi è stata la trascrizione nel Registro delle imprese, il socio risponde inequivocabilmente dei debiti fiscali anche successi-

vi alla causa di esclusione

La pronuncia in esame si colloca nel solco dell'orientamento giurisprudenziale che, in maniera rigida, tende a coinvolgere il socio di società di persone nelle vicende tributarie della società. Per esempio è ormai pacifico che, ai fini fiscali, il socio di una snc risponde solidalmente dei debiti tributari di quest'ultima, a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento e impositivi finalizzati alla formazione del ruolo.

È, quindi, legittimo che l'Amministrazione finanziaria proceda alla riscossione coattiva nei confronti del socio, anche prima di aggredire la società. Ciò anche nel caso in cui il socio sia receduto all'epoca della notifica dell'atto visto che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di opporre, in sede di impugnativa dell'avviso di mora, tutte le ragioni che avrebbe potuto far valere avverso l'avviso di accertamento, in quanto socio all'epoca in cui il debito tributario è sorto.